



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 64

del 26-11-2019

OGGETTO: Domeniche ecologiche

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 16:45 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.:

Ballico Daniela	Sindaco	Presente
Boccali Ivan	Assessore	Presente
Cappello Folco	Assessore	Assente
Contestabile Anna Rita	Assessore	Presente
Bottacchiari Flaminia	Assessore	Presente
Grasso Massimo	Assessore	Presente
Muzi Marcello	Assessore	Presente
Tafuro Francesco	Assessore	Presente

Presiede il Sindaco Daniela Ballico

Partecipa il Vice Segretario comunale GIOVANNI GIAQUINTO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ciampino, 26-11-2019

Il Dirigente
F.to ROBERTO ANTONELLI

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ciampino, 26-11-2019

Il Dirigente Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

Premesso

- che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che la succitata Direttiva stabilisce, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, l'importanza di combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello, locale, nazionale e comunitario;
- che il D.lgs. n. 155/2010, all'art. 1 comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal Decreto stesso;
- che la Regione Lazio con l'approvazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012 e n. 536 del 15 settembre 2016, in ottemperanza al D.lgs. n. 351/1999 (abrogato dal D.lgs. n. 155/2010), ha definito la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente. Sono stati individuati i Comuni ad alta criticità per i quali devono essere predisposti i Piani di Azione, e tra questi Ciampino, il quale ricade nella classe 1 (ex Zona A);
- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 351/1999, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20 marzo 2010;
- che le Norme di Attuazione del succitato Piano stabiliscono che i Comuni delle zone A e B predispongano un Piano di Intervento Operativo che preveda le modalità di progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico;

Preso atto

- che con atto di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2014 si è deliberato il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella zona "fascia verde" (definita all'allegato 1), nel periodo invernale novembre-marzo, nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30, per almeno quattro domeniche;

- che con medesimo atto si è provveduto ad approvare l'allegato 1 (Fascia verde) individuando l'area interessata dalla suddetta interdizione al traffico veicolare e si è deliberato di definire con successivo provvedimento il calendario delle domeniche e le eventuali categorie esentate/derogate;

Ritenuto

pertanto, ottemperare all'individuazione delle quattro domeniche ecologiche previste per il periodo invernale novembre-marzo 2019/2020, e precisamente:

- 01 dicembre (dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30);
- 12 gennaio (dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);
- 09 febbraio (dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);
- 15 marzo (dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);

Vista

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 9 febbraio 2016, nella quale venivano individuate le domeniche ecologiche per l'anno 2016 definendo contestualmente le categorie di veicoli dotati di motore endotermico esentati, come dall'elenco allegato (Sub. A) di cui si ripropone il contenuto di seguito:

- I veicoli a trazione elettrica e ibridi, i veicoli alimentati a metano o a GPL, i veicoli a benzina o diesel di tecnologia più avanzata veicoli adibiti a servizio di Polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari;
- I veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del D. P. R. n. 495/92;
- Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente, ed il trasporto collettivo convenzionato per studenti;
- I veicoli con targa C.D, S.C.V. e C.V.;
- I veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati a servizio delle imprese e dell'utenza civile;
- I veicoli utilizzati dai medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- I veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione, muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa- lavoro e viceversa; per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax al Comando di Polizia Locale. Possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del servizio;
- Gli autoveicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 90 minuti) veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organismi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto, chiesa e cimitero interessati;
- I veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- Gli autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili e di giornali;
- I veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri e condotti fognari;
- I veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- I veicoli del servizio postale;

- I veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
- I veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di competenza;
- Gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa documentazione medica;
- Gli autoveicoli o motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- I veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate dalla Città di Ciampino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegno rilasciato dall'organizzazione;
- Gli autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 26 febbraio 2016 nella quale viene approvata la nuova perimetrazione della fascia verde (Allegato 1) predisposta per esigenze di razionalizzazione della circolazione stradale;

- l'Allegato 1 della deliberazione di Giunta Comunale nella quale vengono descritti i confini della "Fascia Verde" così come di seguito:

- Sottopasso ferroviario Roma- Ciampino (via Donizetti esclusa);
- Confine aeroportuale fino a via Isonzo e viale di Marino incluse entrambe;
- Via dei Laghi (esclusa);
- Via Napoli (esclusa);
- Via Bruxelles (esclusa);
- Via Genova (inclusa tratto da via Parigi);
- Via Parigi (esclusa);
- Via Milano (esclusa);
- Via Milano lato ferrovia (esclusa);
- Ferrovia Roma- Albano;
- Ferrovia Ciampino – Roma fino al sottopasso di via Donizetti (esclusa);

Ritenuto

- che a salvaguardia della salute dei cittadini, secondo quanto previsto anche dal vigente "Codice della strada" (approvato con D.lgs. 285/1992, modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120 e s. m. i.) per accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, occorre procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione, essendo quelli a maggiore impatto ambientale.

- che "i veicoli a benzina o diesel di tecnologia più avanzata" ESENTATI dal divieto di circolazione nelle quattro domeniche ecologiche saranno i veicoli a benzina euro 4, euro 5, 5A, 5B, euro 6, 6A, 6B, 6C e 6D TEMP, i veicoli diesel EURO 5, 5A, 5B, euro 6, 6A, 6B, 6C, 6D TEMP., i motoveicoli a 4 tempi euro 3 e superiori ed i ciclomotori a 4 tempi euro 2 e superiori;

Visto

- le normative dell'Unione europea che hanno obbligato le case costruttrici dal primo gennaio 2006 a produrre veicoli rispettosi della normativa euro 4, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE, 2006/96/CE-B;

- la direttiva dell'Unione Europea 715/2007 e ss. mm. ii, inerente le categorie euro 5, 5A, 5B;

- i regolamenti dell'Unione Europea n.2016/427/UE, n. 2016/646/UE e n. 2017/1347/UE contenenti le ultime disposizioni riguardo le classificazioni dei veicoli di nuova generazione euro 6, 6A, 6B, 6C, 6D TEMP;

Considerato

- che il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Codice della strada";
- che occorre tutelare prioritariamente la salute della popolazione, avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie, nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni).

Visti

- l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;
- il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e s. m. i.;
- il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n. 195;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s. m. i.;
- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010 n. 155 e s. m. i.;
- la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012 e n. 536 del 15 settembre 2006;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 31 gennaio 2014, n. 17 del 9 febbraio 2016, n. 26 del 26 febbraio 2016;
- il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. i.;

Considerato

che il presente atto non ha rilevanza ai fini contabili.

Visto

Il parere favorevole del Dirigente del V Settore in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000).

DELIBERA

Di prendere atto della narrativa che precede;

Di individuare, in ottemperanza all'atto di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2014, le seguenti domeniche di divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico nella zona fascia verde (Allegato 1) nel periodo invernale novembre-marzo 2019/2020 come segue:

- 01 dicembre (dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30);
- 12 gennaio (dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);
- 09 febbraio (dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);
- 15 marzo (dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);

Di richiamare quanto già approvato con atto di Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2016 e n. 26 del 26.02.2016, rispettivamente l'elenco dei veicoli non soggetti alla limitazione alla circolazione stradale e la perimetrazione della fascia verde (Allegato 1), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di esentare dal divieto di circolazione nella fascia verde, nelle quattro domeniche ecologiche individuate nel periodo novembre-marzo 2019/2020, le seguenti categorie di veicoli dotati di motore endotermico:

- i veicoli a benzina euro 4, euro 5, 5A, 5B, euro 6, 6A, 6B, 6C e 6D TEMP, i veicoli diesel euro 5, 5A, 5B, euro 6, 6A, 6B, 6C, 6D TEMP., i motoveicoli a 4 tempi euro 3 e superiori ed i ciclomotori a 4 tempi euro 2 e superiori;

Di dare mandato all'ufficio comunicazione di dare efficace notizia alla cittadinanza pubblicizzando con ampia rilevanza le motivazioni del blocco;

Che il Comando di Polizia Locale provvederà ad una puntuale verifica dell'osservanza, da parte della cittadinanza, dei provvedimenti programmati e permanenti di cui alla presente deliberazione, effettuando i relativi accertamenti anche con l'ausilio di dispositivi elettronici.

Che successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL Sindaco
F.to Daniela Ballico

IL Vice Segretario comunale
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune oggi 27.11.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con prot. 49898 del 27.11.2019.

Ciampino, 27.11.2019

IL Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-11-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Ciampino 26-11-2019

IL Vice Segretario comunale
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.